Sent. n.526/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **79896** del registro di Segreteria, proposto da **XX,** nato a OMISSIS (OMISSIS), in data OMISSIS (C.F. OMISSIS), e residente a OMISSIS (OMISSIS) in OMISSIS elettivamente domiciliato in Palermo, alla via Pietro Scaglione n.20/A presso lo studio professionale dell'Avv. Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I) del Foro di Palermo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo PEC: santinospina@pecavvpa.it ovvero l'utenza telefax: 091/204869

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587) in persona del Presidente pro - tempore con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q), con il quale è elettivamente domiciliato

in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale in atti che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo Pec: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.

Visto il decreto presidenziale del 23 febbraio 2023, n. 325 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Udita, nell'udienza pubblica del 20 novembre 2024 l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS. Nessuno è comparso per la parte ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex appartenente alla Polizia di Stato, ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.

In particolare, nel caso di specie il ricorrente assumendo di avere maturato al 31/12/1995 un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni di anzianità, rivendica l'applicazione articolo 54 D.P.R. 1092/1973 con applicazione dell'aliquota di rendimento del 44%, ai fini del calcolo corretto per la determinazione della giusta percentuale da utilizzare per i periodi di servizio inferiori ai 15 anni, contestando la correttezza

dell'aliquota dello 0,23722% applicata dall'Inps. Difatti, non può rilevare il riferimento temporale ai 15 anni di servizio utile contenuto nell'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1094/73, dato che trova la sua giustificazione soltanto nella circostanza che all'epoca questo era il tetto minimo pensionabile. Ha quindi invocato l'applicazione della richiamata disciplina sin dalla data di congedo del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. L'INPS costituitosi ritualmente con memoria del 30.09.2024 ha richiamato la consolidata giurisprudenza in materia, precisando che quanto al personale civile, tra cui il personale delle Forze di Polizia, l'art. 54 può trovare applicazione a far data dal 1° gennaio 2022 per effetto dell'intervento del Legislatore con la Legge di bilancio 2022 (234/2021). Ha altresì dedotto di avere provveduto, in applicazione del richiamato quadro normativo, alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento e relativi arretrati, con atto LLT012024967597. Ha quindi concluso per l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda invocando, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

3. Con memoria prodotta in data 11 novembre 2024 la parte ricorrente, dando atto dell'avvenuta riliquidazione delle spettanze, ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ha, in ogni caso, insistito per la refusione delle spese di lite, in applicazione del principio della

soccombenza virtuale, atteso l'adempimento in data successiva al deposito del ricorso.

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 20 novembre 2024 l'Avvocato dell'Istituto resistente ha richiamato i propri scritti ed insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del giudizio è l'applicabilità della disciplina dell'art. 54 d.P.R. 1092 del 1973 al personale in quiescenza della Polizia di Stato, in quanto corpo di polizia ad ordinamento civile.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di interrogarsi su tale questione ricostruendo minuziosamente i principi sottesi alla disciplina in parola e ripercorsi dalle richiamate pronunce delle Sezioni Riunite.

L'orientamento maggioritario ha posto concordemente in luce che l'art. 1, legge 15 dicembre 1990, n.395, istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria in cui è confluito il disciolto corpo degli agenti di custodia, espressamente lo ha definito un "corpo civile" (comma 1), facente parte delle "forze di polizia" (comma 3), al quale si applicano "*in quanto compatibili le norme relative agli impiegati civili dello Stato*" (comma 4). Su tali dati normativi, si è escluso che, per la parte della pensione da liquidarsi secondo il sistema retributivo, avrebbe potuto trovare applicazione l'aliquota di rendimento di cui l'art. 54, t.u. n. 1092/1073, che ha come esclusivo destinatario il personale "militare".

La richiamata giurisprudenza di questa Corte deve essere confermata anche alla luce della recentissima pronuncia della Corte Costituzionale (cfr.: Corte Costituzionale Sentenza 28.02.2023 n. 33) investita, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria. La Corte ha ribadito da un lato la facoltà per il legislatore di adottare gli interventi legislativi ritenuti opportuni per la razionalizzazione dei sistemi previdenziali e, dall'altro, l'insussistenza di un principio teso a garantire la piena omogeneità di regolazione tra dipendenti civili e militari della pubblica amministrazione ("[…] *Il più favorevole trattamento riservato al personale militare – quanto al calcolo della quota retributiva della pensione nel sistema cosiddetto misto della riforma del 1995, come risultante dal combinato disposto dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, nell'interpretazione accolta dalla citata giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei conti – non può*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

assurgere a tertium comparationis, idoneo a implicare, sul piano della conformità all'art. 3 Cost., la necessaria estensione fin dall'epoca della smilitarizzazione (e quindi ex tunc) di tale normativa speciale al personale della Polizia penitenziaria").

Non vi sarebbe in sostanza alcun elemento di frizione con i principi costituzionali nel diverso trattamento riservato ai dipendenti dell'ordinamento civile e militare dello stato.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Solo con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), la problematica è divenuta oggetto di una specifica disposizione normativa che ha estenso in favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile la disciplina dell'art. 54 del d.P.R. 1092 del 1973.

Da qui l'emersione di un ulteriore aspetto, che è stato parimenti scrutinato da questa Corte (cfr. Sezione II – Giurisdizionale Centrale di Appello – Sent. 41/2022 del 09.02.2022), afferente l'applicabilità di tale disposizione al personale collocato in quiescenza in data antecedente all'entrata in vigore della novella.

Appare logico, corretto e legittimo ritenere che gli effetti della novella in argomento (introdotta nel 2021 ed entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2022) si debbano produrre anche in favore dei soggetti già collocati in quiescenza in data antecedente pur se con effetto limitato ai ratei di pensione maturati a decorrere, appunto, dalla data di entrata in vigore della norma in parola. Tale interpretazione si pone da un lato in

linea con la ratio della disposizione, anche in prospettiva costituzionalmente orientata, e dall'altro garantisce il rispetto delle esigenze di razionalizzazione e rispetto per le conseguenze che riverberano sulla finanza pubblica.

Così ricostruito il quadro normativo, va considerato il tenore delle difese delle parti.

Da un lato, infatti, l'INPS ha dato corretta applicazione alle richiamate disposizioni, asseverando con idonea documentazione la propria condotta adempitiva (doc. 3 e 4 memoria).

Dall'altro il ricorrente ha dato, a sua volta atto, dell'integrale soddisfazione del diritto azionato.

Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

4. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.11.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
21.11.2024 14:01:51
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.